

ORDINANZA N. 70 del 23/04/2021

OGGETTO : DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE CIBO O SCARTI ALIMENTARI AI VOLATILI IN AMBITO URBANO.

IL SINDACO

Premesso che:

- la presenza di piccioni in ambito urbano può generare l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie e costituire un fattore di rischio per la salute pubblica;
- l'eccessiva presenza di volatili e la proliferazione dei medesimi risulta favorita dalla somministrazione di cibo;

Considerato che la presenza di piccioni risulta diffusa sul territorio comunale e che tale fenomeno è pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico;

Ravvisata la necessità, al fine di tutelare la salute pubblica, di attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano;

Visto il Regolamento Locale di Igiene Urbana;

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie" e s.m.i;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali);

ORDINA

con decorrenza immediata e a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, il divieto di alimentare piccioni e altri volatili selvatici in ambito urbano, in particolare gettando sul suolo granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari;

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio, sia pubblicata sul sito del Comune www.comune.giussano.mb.it e, al fine di darne la maggiore pubblicità, sia resa nota alla cittadinanza;

che il presente provvedimento sia trasmesso alla ATS Brianza competente per territorio, al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Ambiente per la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni contenute.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punita, a norma del disposto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 16 l. 689/1981 e s.m.i., nonché

l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

Giussano, 23/04/2021

Sindaco
CITTERIO MARCO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.